



STUDIO INNOCENTI
NOTAI ASSOCIATI

Piazza Silvio Trentin, 14 - 31100 Treviso
T. 0422.411664 - F. 0422.544572
treviso@notaioinnocenti.it
www.notaioinnocenti.it

Allegato "B" al Rep. n. 8844

Racc. n. 6234

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PER LA PACE
DI ELIA E ANTONIO OLIVOTTI ETS"**

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione senza scopo di lucro, in conformità al D. Lgs. 460/1997, denominata **"FONDAZIONE PER LA PACE DI ELIA E ANTONIO OLIVOTTI ETS"**, abbreviabile con **"FONDAZIONE OLIVOTTI ETS"**.

La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. In ogni caso, è fatto obbligo alla Fondazione di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione viene costituita senza limitazione di durata.

ART. 2 – SEDE E UFFICI SECONDARI

La sede della Fondazione è fissata in Treviso, Piazza San Leonardo n. 26.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, nonché istituire uffici secondari o rappresentanze nel territorio della Regione Veneto per svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

Altre sedi secondarie potranno essere costituite, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa in materia.

ART. 3 – SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue le finalità di utilità sociale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in particolare nel settore di attività di cui alla lettera u), con precipuo riferimento alla assistenza delle persone svantaggiate nell'ambito sociale, socio sanitario e della beneficenza.

ART. 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa ivi richiamata.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà:

- stipulare ogni tipologia di accordi, convenzioni e collaborazioni con Enti Pubblici e Privati senza scopo di lucro, Associazioni, Persone Fisiche e Giuridiche, Università ed altri Istituti di Ricerca, operanti sia a livello Nazionale che Internazionale, in settori analoghi;
- assumere interessenze e partecipazioni o aderire in genere ad enti analoghi costituiti o costituendi, aventi medesime finalità ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Fondazione;
- promuovere iniziative comuni con istituzioni nazionali ed internazionali con altri enti senza scopo di lucro che operano nei settori di attività sopra indicati;
- attuare iniziative di sostegno a favore di organismi di volontariato e anche avvalersi della loro collaborazione;
- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole

rotonde, convegni, congressi;

- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici, nei limiti previsti dalla legge.

ART. 5 - AMBITO DI ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

ART. 6 – PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore;
- dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
- dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo.

ART. 7 – RISORSE ECONOMICHE

Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, oltre ai proventi derivanti dalla realizzazione delle attività istituzionali o contributi specifici, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vice Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) L'Organo di Controllo e di Revisione.

Tutti gli incarichi relativi agli organi della Fondazione sono assunti a titolo gratuito e non danno luogo ad alcuna retribuzione o compenso fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto e il compenso facoltativo ai membri dell'Organo di Revisione stabilito dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti degli emolumenti previsti dalla normativa in materia.

ART. 9 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che riveste anche la qualifica di Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente dura in carica a tempo indeterminato e cessa dall'incarico in caso di morte, impedimento definitivo o dimissioni.

Spetta al Presidente designare il suo successore; in mancanza di designazione

troverà applicazione quanto disposto all'art. 10.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Presidente della Fondazione ha i seguenti poteri:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- firma tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione presso Enti Pubblici;
- firma tutti gli atti notarili relativi agli acquisti e alle vendite immobiliari stipulati nell'interesse della Fondazione, nonché gli atti e i documenti necessari per stare in giudizio e promuovere atti giudiziari, per nominare avvocati e procuratori, per firmare gli assegni di conti correnti bancari o postali, per fare pagamenti, per riscuotere vaglia, assegni bancari e mandati di pagamento;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le Autorità;
- adotta, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- se necessario, assume e licenzia impiegati ed altri dipendenti.

ART. 10 – VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Fondazione, resta in carica per cinque esercizi e, alla scadenza, può essere da quest'ultimo riconfermato di quinquennio in quinquennio.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e ne assume gli stessi poteri.

Nel caso di morte, di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente senza che quest'ultimo abbia designato il suo successore, il Vice-Presidente sarà il nuovo Presidente della Fondazione e lo stesso dovrà nominare un nuovo Vice-Presidente e così di volta in volta.

ART. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 (quattro) membri e, precisamente:

- dal Presidente della Fondazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dal Vice Presidente, nominato dal Presidente della Fondazione o dai suoi successori;
- da un Consigliere designato dal Sindaco del Comune di Treviso;
- da un Consigliere designato dal Parroco del Comune di Ponzano Veneto (TV).

I membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione il Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere sempre riconfermati senza interruzione.

ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- cura l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e la gestione delle entrate, ordinarie e straordinarie;
- precede all'accettazione di lasciti o donazioni;
- ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle

attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;

- entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui infra approva entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il consuntivo dell'esercizio finanziario e una relazione morale dell'opera ed entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il bilancio preventivo;
- provvede sugli affari che gli sono sottoposti dal Presidente.

Un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione stabilirà i criteri e le modalità per la erogazione di sussidi e altre prestazioni con indicazione delle categorie o gruppi dei beneficiari, le indicazioni delle modalità concrete con cui i beneficiari saranno individuati e chiamati a godere del beneficio e le altre modalità delle erogazioni come le entità qualitative e quantitative, il numero ed il tempo, fissando così limiti precisi e invalicabili dell'attività dell'organo Amministrativo, la quale deve essere in ogni caso tesa all'attuazione degli scopi della Fondazione.

Resta in ogni caso vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, come pure di fondi o riserve, che non sia diretta alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

ART. 13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno, la prima entro il 31 (trentuno) marzo per l'approvazione del conto consuntivo e la seconda entro il 31 (trentuno) ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.

In via straordinaria ogni qualvolta lo richieda una necessità urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per disposizioni dell'Autorità governativa, sia infine per richiesta scritta proveniente da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto o mediante qualsiasi strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione è convocato con le medesime modalità di cui sopra, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza, la maggioranza dei membri che lo compongono; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta e con votazione palese.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario e trascritto in ordine cronologico su apposito registro.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

L'organo di controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da tre membri scelti fra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo

concreto funzionamento, esercitando compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nei casi di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 all'organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione è tenuto a redigere il Bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4.

Più in generale il Bilancio dovrà essere redatto e depositato in conformità a quanto previsto dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 18 - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 C.C. ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, può proporre con apposita deliberazione all'autorità competente di dichiarare l'estinzione della Fondazione e può proporre altresì la nomina di un liquidatore.

Quanto la Fondazione è dichiarata estinta, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione al codice civile (artt. 11 e ss. C.C.). I beni residui dopo la liquidazione, verranno devoluti in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – LIBRI SOCIALI

La Fondazione è obbligata alla tenuta dei libri di cui all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge vigenti e, in particolare, quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 460/1997, dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135, nonché dalla normativa relativa alle persone giuridiche.

f.to CAPELLO Michele

f.to DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)